

DECRETO N. 150

VISTI gli artt. 4 e 5 L. 18.4.1984 n. 80;

VISTA la deliberazione CIPE in data 2.5.1985 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE

- Il P.G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84, con Ord. N. 63 del 30.10.1987, ha affidato al Consorzio Ferroviario San Giorgio – Volla la concessione per l'intervento di "Progettazione e realizzazione del Raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare e potenziamento della linea ferroviaria Scafati - Sarno".
- Con Ord. 127 del 11.05.1988, il P.G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84 ha disposto il subentro nella concessione da parte del Consorzio San Giorgio – Volla Due.
- Il 25.07.1988 è stata stipulata, tra P.G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84 e Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due, la Convenzione n. 13 di Rep. per la disciplina della concessione delle attività precedentemente indicate.
- In data 05.02.1992 è stata stipulata tra P.G.R.C., preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84 Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due e la Gestione Governativa della Circumvesuviana – Ferrovia ed Autolinee, la convenzione n. 59.
- In data 21.12.1993 è stato stipulato tra il P.G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84 ed il Concessionario l'atto aggiuntivo Rep. n. 70.
- In data 25.01.2006 è stato stipulato tra il P.G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84 ed il Concessionario – con Rep. n. 109 - l'atto modificativo alla convenzione n. 13 e successivi atti aggiuntivi. Tale atto ha ridefinito l'oggetto contrattuale nel Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare.
- Con ordinanza P.G.R.C. n. 1155 del 25.11.2006 è stato approvato il progetto definitivo I Stralcio del "Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare".
- con ordinanza n. 1190 del 26.06.2008 è stato approvato il progetto definitivo "Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare. Secondo Stralcio"; con ordinanza n. 1191 del 26.06.2006 sono stati approvati il piano particellare grafico e descrittivo delle superfici per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto del "Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare. Secondo Stralcio", le cui opere sono state dichiarate di pubblica utilità ed i cui lavori sono stati dichiarati urgenti ed indifferibili; sono state individuate le aree per la realizzazione del "Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare. Secondo Stralcio", a tali aree è stato imposto il vincolo di destinazione ed il Concessionario è stato autorizzato ad occupare le aree;
- il Sig. Gaeta Mario ha promosso presso il TAR Campania – sez. Napoli ricorso relativamente ad alcune particelle di sua proprietà ricadenti nei Comuni di Pompei e Castellammare di Stabia interessate dalle procedure espropriative suindicate;
- in data 09.10.2008 il TAR Campania – sez. Napoli ha emesso l'ordinanza 2566/2008 di sospensione dei provvedimenti impugnati limitatamente all'esecuzione dell'occupazione degli immobili, fermo restando il potere dell'Amministrazione intimata di procedere alla redazione degli stati di consistenza degli immobili siti in Castellammare di Stabia.
- in data 13.11.2008, per l'immobile sito in Castellammare di Stabia è stato redatto un verbale delle operazioni di stato di consistenza e nel quale viene specificato che non sono state effettuate le operazioni di immissione materiale nel possesso;
- a seguito del ricorso n. 4808/2008 presentato al T.A.R. della Campania dal sig. Gaeta Mario, con il quale ha richiesto l'annullamento previa sospensione, dell'ordinanza del P.R.C. n. 1191/2008, per gli immobili ricadenti nel Comune di Castellammare di Stabia e riportati nella predetta ordinanza n. 1191/2008, il T.A.R. per la Campania con sentenza n. 4885/2011 del 06.10.2011 definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato gli atti oggetto di impugnazione con relative statuizioni in premessa, e declaratoria dell'obbligo in via solidale di Regione Campania e Consorzio Ferroviario S.G.V.2, all'emanazione ed ha ordinato di dar corso all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. sugli espropri D.P.R. n. 327/2001;
- analogamente il T.A.R. della Campania con sentenza n. 4886/2011 del 06.10.2011 si è espresso in merito agli altri fondi del Sig. Gaeta ricadenti nel Comune di Pompei.

- la Regione Campania ha interposto appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze 4885/2011 e 4886/2011 del TAR Campania - sez. Napoli;
- in data 6.12.2011 il Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due ha inviato al sig. Gaeta Mario la comunicazione - prot. 1-0249 - con cui si avvisava che, in ragione della sentenza del TAR Campania, in data 16.12.2011 si sarebbe proceduto all'accertamento dello stato dei luoghi finalizzato a dare esecuzione alla succitata sentenza;
- in data 16.12.2011 è stato redatto un verbale di accertamento dello stato dei luoghi relativi agli immobili citati, siti nel comune di Castellammare di Stabia, dalla cui lettura – nonché dalla visione degli elaborati fotografici allegati - si evince che il concessionario non ha alterato lo stato dei luoghi e che, pertanto, non vi è stata alcuna forma di occupazione materiale e di trasformazione delle aree in questione;
- lo stato dei luoghi è, pertanto, rimasto immutato rispetto al verbale di consistenza redatto in data 13.11.2008, nel quale veniva specificato che non erano state effettuate le operazioni di immissione materiale nel possesso;
- il PGRC con ordinanza n. 1265 del 30.01.2012, ha preso atto del parere n. 354 espresso dal C.T.A. nella seduta del 24.01.2012 di dichiarazione della conclusione negativa del procedimento finalizzato a dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. per la Campania n. 4885/2011 per assenza del presupposto oggettivo di applicabilità dell'art.42 bis del d.p.r. 327/2001 relativo all'utilizzo da parte dell'Autorità Espropriante del bene in oggetto ed alla sua modifica, in quanto, come indicato in precedenza, il concessionario non ha utilizzato e modificato i beni del Sig. Gaeta Mario;
- Il PGRC con ordinanza n. 1274 del 20.11.2012, ha approvato i lavori di cui al progetto di "Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare. Secondo Stralcio", relativamente alle aree di proprietà della ditta Gaeta Mario, comportante anche la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 4230/2013 ha confermato le sentenze del TAR Campania n. 4885/2011 e n. 4886/2011;
- a seguito del ricorso n. 6139/2013 presentato al T.A.R. della Campania dal sig. Gaeta Mario, con il quale è stata richiesta la dichiarazione dell'obbligo di dare esecuzione alla sola sentenza n. 4886/2011 (relativa ai suoli nel Comune di Pompei) il T.A.R. per la Campania con sentenza n. 2901/2014 del 27.03.2014 ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza della Regione Campania n. 1274 del 20.11.2012, ordinando alla Regione Campania ed al Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla due di ottemperare alla sentenza dello stesso Tribunale n. 4886/2011 (confermata dal Consiglio di Stato n. 4229/2013), per l'emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. sugli espropri D.P.R. n. 327/2001. Con la medesima sentenza il T.A.R. per la Campania – esclusivamente per i suoli nel Comune di Pompei - ha nominato quale Commissario *ad acta* il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di delega a idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti, nei tempi e nei modi indicati nella motivazione della sentenza 4886/2011;

VISTA la nota del 27.06.2014 dell'Avvocatura Regionale di trasmissione del parere reso dall'avvocato incaricato nel quale non si ravvedono margini per potersi proporre impugnazione alla sentenza n. 2901/2014 del TAR.

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo che nella seduta del 9.4.2015, considerando lo stato della vicenda giudiziaria, ha espresso il parere che si possa procedere all'acquisizione sanante prevista dall'art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, con la precisazione che le somme occorrenti debbano essere anticipate dal Concessionario.

VISTA la nota del Concessionario n. 1-00221/15 del 17.09.2015, pervenuta in data 25.09.2015, di trasmissione delle stime degli indennizzi dovuti.

ATTESO che l'Ing. Catello Esposito, designato in data 3.08.2015 Commissario ad Acta per dare esecuzione alla sentenza 4886/2011 (riguardante i soli suoli nel Comune di Pompei) ed insediato il 9.10.2015, ha svolto diverse attività – da ultimo la riunione del 10.03.2015 – e ad oggi non ha emesso alcun provvedimento.

VISTA la sentenza n. 293 dell'8 ottobre 2010, a mezzo della quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

VISTO il nuovo art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. che prevede che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

DATO ATTO che, come indicato in precedenza, ad oggi non si è ancora avuta la materiale immissione in possesso delle aree in oggetto.

ATTESO che le aree in oggetto saranno adibite a sede stradale del cavalcaferrovia "San Benedetto", conseguente all'ampliamento della sede ferroviaria, e che, pertanto, la futura utilizzazione avverrà per scopi di interesse pubblico tali da giustificare il presente provvedimento di acquisizione.

ATTESO che il presente provvedimento di acquisizione viene adottato per dare specifica ottemperanza ad espressa disposizione dell'Autorità Giudiziaria e che, pertanto, non è stata operata una valutazione degli interessi in conflitto né si ravvisano ragionevoli alternative alla sua adozione.

CONSIDERATO che l'Autorità che può emanare, ravvisandone i presupposti, il provvedimento ex art. 42 bis citato è il Presidente della Regione Campania, preposto all'attuazione dell'art. 4 della L. 80/84, in quanto Ente Concedente per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

RITENUTO

- che alla ditta proprietaria va corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale determinato in misura corrispondente al valore del bene in oggetto ed un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale forfettariamente valutato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, mentre non va corrisposto alcun interesse a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione in quanto, come chiarito in precedenza, ad oggi non si è avuta la materiale occupazione delle aree che sono ancora in possesso del Sig. Gaeta;
- che per quel che riguarda il valore dei beni in oggetto (che va determinato quale più probabile valore di mercato con riferimento al prezzo che i cespiti avrebbero in una libera contrattazione che deve considerare le effettive caratteristiche dei beni anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 del 10 giugno 2011) si ritiene condivisibile quanto indicato nella nota del concessionario trasmessa in data 25.09.2015 che stima in € 22.000,00 il totale degli indennizzi per pregiudizio patrimoniale. Nella stessa nota viene di conseguenza stimato l'ammontare degli indennizzi per il pregiudizio non patrimoniale di € 2.200,00 e stimati in € 15.500,00 anche gli importi per demolizioni costruzioni.
Il totale da liquidare al Sig. Gaeta risulta quindi pari a € 39.700,00;
- che, secondo quanto disciplinato negli atti convenzionali, va posto a carico del Concessionario l'anticipo del pagamento a favore della ditta proprietaria delle somme complessive relative alle acquisizioni in oggetto - ovvero il deposito delle stesse presso Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli - entro trenta giorni, con successiva notifica alla ditta proprietaria di avvenuto deposito delle somme.
- che il presente provvedimento di acquisizione dovrà essere notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili, comporterà il passaggio del diritto di proprietà dei beni al patrimonio indisponibile della REGIONE CAMPANIA - A.G.C. - AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ. C.F.: 80011990639, sarà soggetto a registrazione e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del D.P.R. 327/01. Tutti tali adempimenti sono posti a carico del Concessionario.
- che, giusto quanto disposto dal comma 7 dell'art. 42 bis, occorre dare comunicazione del presente provvedimento entro 30 giorni dall'emanazione dello stesso alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania preposto all'attuazione dell'art. 4 della legge 80/84 n. 1041/ 2003, n. 1291/2014 e n. 1292/2014;

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DISPONE

- a) l'acquisizione a favore della REGIONE CAMPANIA - A.G.C. - AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ. C.F.: 80011990639 e contro il seguente immobile ricadente in agro del Comune di Castellammare di Stabia, di proprietà della ditta GAETA Mario nato a Vico Equense il 25.07.1948, C.F.: GTAMRA48L25L845I, prop. per 1000/1000: Foglio n. 3 - particella originaria n. 385 - Sup. cat. Ha 0.06.80 - Particella derivata n. 2549 - Superficie da acquisire mq. 220 - Indennizzo per area da acquisire: € 22.000,00 - Indennizzo per pregiudizio non patrimoniale: € 2.200,00 - Indennizzo per demolizione costruzioni: € 10.500,00; indennizzo per oneri di rimozione materiali e trasporto in altro sito: € 5.000,00; totale indennizzo spettante: € 39.700,00.
- b) di determinare, conseguentemente, i seguenti importi totali da corrispondere al Sig. Gaeta :
 - a. € 22.000,00 per gli indennizzi per pregiudizio patrimoniale;
 - b. € 2.200,00 per gli indennizzi per il pregiudizio non patrimoniale
 - c. € 15.500,00 per demolizioni costruzioni e rimozioni e trasporto;
3. di porre a carico del concessionario il pagamento a favore del Sig. Gaeta Mario della somma complessiva di € 39.700,00 - ovvero il deposito della stessa presso il Ministero delle Economie e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, con successiva notifica alla ditta proprietaria di avvenuto deposito delle somme - che dovrà avvenire entro trenta giorni;
4. il presente provvedimento sarà notificato al Sig. Gaeta Mario nelle forme degli atti processuali civili a cura del concessionario;
5. il concessionario è incaricato di registrare e trascrivere il presente provvedimento presso l'ufficio dei registri immobiliari e di trasmetterlo all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 2, D.P.R. 327/01;
6. secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 42 bis, una copia integrale del presente provvedimento deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'emanazione dello stesso alla Corte dei Conti.

La Struttura di Coordinamento L. 80/84 è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni altro adempimento ad esso connesso.

Napoli ,13.04.2016

Ing. Agostino Magliulo